

a investigare se gli elettori potessero conoscere più l'uno che l'altro individuo. Se noi ci dipartiamo da tal regola, sancita da molti precedenti, apriamo, lo ripeto, un campo immenso alle investigazioni, e, più che a queste, all'arbitrio.

Prego quindi la Camera di voler ora applicare la massima già ammessa tante volte per lo passato e di votare che anche quest'elezione sia sottoposta ad inchiesta.

**PESCATORE.** Ho domandato la parola.

**PRESIDENTE.** Scusi, spetta prima al deputato Leardi.

**LEARDI.** Dopo quanto disse l'onorevole presidente del Consiglio, il quale ha posto la quistione sul suo vero terreno, io non avrei più nulla ad aggiungere; solamente osserverò per unica risposta all'onorevole De Viry che nella provincia di Tortona, che è finitima a quella di Voghera, è universalmente conosciuto il Castellani di cui si parla come cavaliere Castellani e patrizio alessandrino, e che non l'ho giammai sentito chiamare conte in tutto il tempo che io dimorai a Tortona, che è quanto dire in tutta la mia vita.

**DELLA MOTTA, relatore.** La questione che si agita attualmente mi sembra che non sia ben stabilita.

È d'uopo notare che l'inchiesta fu proposta dall'ufficio, soltanto rispetto all'ordine ed esito del ballottaggio. Ora la questione si fa per vedere se vi dovesse o no esservi ballottaggio, ed il dover esservi o no ballottaggio dipende dall'attribuzione o no delle note 13 schede.

L'ufficio non ha creduto di poter attribuire al detto conte quelle schede, perchè l'ufficio elettorale della Cava non disse solo ipoteticamente, ma affermativamente, che vi potevano essere altri individui omonimi, e pare averlo detto in modo assai chiaro, sciogliendo il sorto dubbio se dovessero queste schede attribuirsi ad altra persona, collo stabilire di mantenerle distinte. Il solo fatto che fra le schede del collegio stesso si trovò quella dicente conte Giovanni Castellani, che presumibilmente sarà il fratello del conte Luigi, fa credere che nemmeno in quella località le due parole *conte Castellani* bastino a determinare con precisione e sicurezza il solo conte Luigi Castellani.

Chechè però la Camera opini a questo riguardo, il V ufficio non propose inchiesta sull'identità delle persone, ma sulle operazioni del ballottaggio.

**CASTAGNOLA.** Io credo che quanto venne esponendo il presidente del Consiglio non si possa ammettere, e mi faccio ardito di combattere le teorie che ha esposte. Io credo che il giudizio che facciamo è essenzialmente di convinzione, e tuttavolta che io sono convinto che gli elettori, nello scrivere sulle schede *conte Castellani*, hanno voluto realmente dire: *Luigi Castellani-Fantoni*, io dichiaro che per me questi voti non sono più dubbi e che si debbono attribuire tutti allo stesso candidato.

E per meglio chiarire i motivi che determinano il mio voto, aggiungerò un'altra ragione, ed è che, da quanto mi consta, il conte Luigi Castellani-Fantoni è stato fa-

ciente funzioni di direttore della ferrovia di Stradella, e così, come ognuno sa, ha non lievi rapporti col collegio dove esso venne eletto; dunque, a parer mio, vi è presunzione fondata che quegli elettori abbiano voluto indicare col nome di conte Castellani lo stesso conte Luigi Castellani-Fantoni, perchè sotto un tal predicato di conte Castellani egli era conosciuto in quel paese.

**PESCATORE.** Io penso coll'onorevole presidente del Consiglio che non si possa discendere nei casi particolari ad una investigazione; io consulto la legge, e chiedo alla medesima una norma di decisione, e se in essa trovassi una norma legale, io sarei d'avviso che in tutti i casi, attenendosi a quella, respingere devesi ogni altro genere di giudizio.

Ma la legge non mi fornisce alcun dato certo; se essa dicesse: nel bollettino deve essere scritto nome e cognome, non chiederei altro, ma respingerei tutte le schede non portanti nome e cognome; ma il legislatore non esige altra forma che una sufficiente indicazione della persona eletta, escludendo le schede che non portano una indicazione bastevole; io dunque domando: qual è la norma di decisione?

Anche quelli che esercitano per professione la giurisdizione non possono indicare altro criterio per decidere se non quello dell'intima convinzione, e questo non si appoggia ad alcuna norma generale, si applica considerando le circostanze particolari del caso, e ognuno, dopo averne preso particolare cognizione, debbe dichiarare se sia o no convinto del fatto.

Ora, quali sono le circostanze del caso nostro?

Non è vero, dirò anzitutto, che l'ufficio elettorale della sezione della Cava conoscesse altro conte Castellani; quell'ufficio dicendo che potevansi queste schede, portanti la semplice indicazione di conte Castellani, riferire ad altro conte Castellani, ha enunciato una possibilità, ed è incorso in un errore di diritto credendo che questa indicazione generica fosse insufficiente, non in vista dell'esistenza di un altro conte Castellani, ma bensì di una mera possibilità.

In questa elezione noi non abbiamo in concorrenza che due candidati, ed il conte Luigi Castellani-Fantoni è nome conosciutissimo ed assai popolare, in guisa che alcuni elettori lo designarono col semplice nome di conte Luigi; dicendo il *conte Luigi* in quei luoghi, s'intende il conte Luigi Castellani-Fantoni.

Non conoscendosi in quel distretto altro conte Castellani, io domando, o signori, se 5, 6 o 10 schede portanti il solo nome di conte Castellani, non debbono attribuirsi al conte Luigi Castellani, unico conosciuto in quelle località.

Quindi io sono precisamente convinto che ad esso dovessero riferirsi, e spero che la Camera vorrà concorrere nel mio parere.

**BIXIO.** Io sono lieto di aver udito che gli onorevoli preopinanti hanno in questa quistione abbandonato l'altezza e la severità dei principii, e sono discesi alla semplice teoria dell'equità. Ad ogni modo però, per quanto taluni abbiano tentato decidere la quistione della sem-